

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 05/03/2020

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n° 4

OGGETTO: RITENUTE NEGLI APPALTI

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare Flash n° 2/2020, per aggiornarvi su questa materia assai laboriosa e in continua evoluzione: l'Agazia delle Entrate ha emanato una propria circolare, che andiamo a commentare, riservandoci di tornare sull'argomento qualora ci fossero auspicate novità in tema di semplificazione e di proroga di tali adempimenti.

Con la norma sulle ritenute fiscali negli appalti il mondo economico e quello professionale vengono chiamati ancora una volta a sostituirsi all'Agazia delle Entrate, con un evidente quanto gravoso aumento dei costi amministrativi e gestionali. Illustriamo i profili più problematici della nuova disciplina:

- l'obbligo da parte dell'ente appaltante di un controllo nei confronti dell'appaltatore per quanto concerne l'effettivo versamento delle ritenute dovute;
- la mancanza di poteri specifici che legittimino l'azione di controllo che i primi dovrebbero effettuare sui secondi;
- le gravi conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, in caso di omesso ovvero irregolare adempimento degli obblighi previsti;
- non ultimo il rischio, tutt'altro che teorico, di un possibile uso strumentale della norma di riferimento da parte dell'appaltante per interrompere i pagamenti a favore dell'appaltatore.

Se vi erano ancora dubbi sulla schizofrenia fiscale del nostro legislatore, leggendo l'art. 4 del decreto fiscale 2020 ci troviamo di fronte a una conferma definitiva.

Per effetto di tale norma è stato previsto il coinvolgimento del soggetto appaltante, subappaltatore e affidatario, in caso di affidamento a un'impresa, nel compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, per assicurare il versamento delle ritenute effettivamente dovute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

La necessità di una revisione

A conferma di ciò può essere sufficiente richiamare il contenuto di una [nota inviata](#) dalle quattro Associazioni più importanti del Paese (ABI, ANCE, Assonime e Confindustria) al

Ministro dell'Economia e delle finanze affinché riveda contenuti e tempi di applicazione del provvedimento.

La situazione è peggiorata a seguito della lettura della circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, con cui l'Agenzia delle Entrate ha dettato disposizioni agevolative (?) ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni.

Tutto questo, però, non impedisce di evidenziare doverosamente le oggettive difficoltà di immediata applicazione della norma e, quindi, la necessità di una proroga.

I soggetti interessati

Fermo restando che le generalizzazioni sono sempre da evitare, dal punto di vista soggettivo, è più semplice richiamare i contribuenti esclusi dai nuovi onerosi adempimenti che indicare quelli coinvolti, sostanzialmente tutti gli esercenti attività di impresa, a prescindere dalla forma giuridica utilizzata, e taluni esercenti arti e professioni ivi inclusi il curatore fallimentare, il commissario liquidatore e i condomini.

Ma il problema più importante riguarda i tre differenti profili elencati sopra:

- 1) l'obbligo di un controllo dell'ente appaltante sull'appaltatore per quanto concerne l'effettivo versamento delle ritenute dovute;
- 2) la mancanza di poteri specifici legittimanti l'azione di controllo che i primi dovrebbero effettuare sui secondi;
- 3) le gravi conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, in caso di omesso ovvero irregolare adempimento degli obblighi previsti, anche a non voler considerare il rischio, tutt'altro che teorico, di un possibile uso strumentale della norma di riferimento da parte dell'appaltante per interrompere i pagamenti a favore dell'appaltatore.

Insomma, un vero e proprio pasticcio.

Il possibile uso strumentale della norma

In realtà, il rischio più realistico sembra essere soprattutto quest'ultimo, in quanto –stando sia al contenuto della norma giuridica sia alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate -l'unico strumento realisticamente utilizzabile per sottrarsi alle gravi responsabilità resta quello del blocco dei pagamenti, quanto meno in tutte quelle situazioni in cui non vi sia certezza del corretto operato fiscale degli appaltatori, subappaltatori e affidatari.

D'altra parte, il rischio del blocco delle attività non è stato neanche taciuto nella nota inviata dalle Associazioni di categorie al Ministro, con conseguenze che non sono difficili da immaginare.

In ogni caso, un primo importante profilo riguarda i negozi giuridici interessati, in quanto l'immediata applicazione della disposizione trova del tutto impreparati i contribuenti, soprattutto con riferimento agli strumenti informativi utilizzabili.

I casi di esenzione

Non può, però, doverosamente tacersi che esistono dei casi di esclusione puntualmente richiamati nella circolare n. 1/E/2020.

In particolare, è previsto che, qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute comunichino al committente, allegando [la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate](#), la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) che risultino in attività da almeno tre anni. Il requisito di anzianità minima in esame discende dal fatto che i fenomeni che la norma intende contrastare si caratterizzano per la presenza di soggetti che hanno una vita breve (proprio a causa dei comportamenti illeciti che pongono in essere) e tendono ad estinguersi appena sono sottoposti a controllo, per ricostituirsi sotto una nuova veste giuridica;

b) siano in regola con gli obblighi dichiarativi;

c) abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

L'Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di certificato di regolarità fiscale (il cui rilascio consente di disapplicare la disciplina) e ha fornito i primi chiarimenti operativi, sancendo una moratoria delle sanzioni fino al prossimo 30 aprile. Ma anche sotto tale aspetto, in barba a qualsiasi principio di semplificazione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, è stato previsto che il certificato di esenzione (meglio di affidabilità) ha una valenza temporale limitata a quattro mesi. Ne consegue che, almeno tre volte all'anno, deve essere reiterata la richiesta all'Amministrazione finanziaria, **sempre che il rilascio del certificato avvenga in giornata.**

Non risulta che, al momento, la stessa Agenzia abbia già approntato un sistema automatizzato di rilascio del certificato (Durf) attestante la sussistenza dei requisiti per l'esonero dall'applicazione della nuova disciplina.

Il rilascio del DURF

Il Certificato di Regolarità Fiscale, denominato DURF, secondo quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate, sarà a breve (?) disponibile direttamente nel cassetto fiscale dei contribuenti. **Fino all'attivazione della procedura automatica tramite cassetto fiscale, le sedi zonali dell'Agenzia provvederanno ad organizzare autonomamente una procedura provvisoria di rilascio. Per esempio l'Agenzia delle Entrate di Firenze ha comunicato un indirizzo PEC, dp.firenze@pce.agenziaentrate.it, al quale va mandato il modulo ministeriale (vedi allegato) di richiesta del DURF, firmato digitalmente dal legale rappresentante della società o dalla persona fisica.** L'Agenzia provvederà poi all'invio, sempre via PEC, del DURF entro pochi giorni. Per le altre province si suggerisce di contattare direttamente la Direzione Provinciale competente per conoscere le modalità provvisorie di rilascio del DURF.

La decorrenza del provvedimento

I nuovi obblighi scattano dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai contratti in essere. Anche dai primi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate (ma è evidente che la responsabilità del caos legislativo non può essere sempre imputata a chi è chiamato ad applicare le norme), sembrerebbe esclusa ogni possibilità di proroga al 1° luglio 2020, come unanimemente richiesto.

Eppure un differimento avrebbe consentito, da un lato, di poter esaminare, valutare ed individuare le criticità derivanti dall'applicazione dello specifico adempimento con conseguente possibilità di apportare i necessari correttivi in via legislativa o applicativa; dall'altro, consentire alle imprese di organizzare i processi amministrativi e gestionali nonché eseguire correttamente i nuovi adempimenti, come richiesto, peraltro, dalle Associazioni di categoria.

Il divieto di compensazione

Un ulteriore aspetto contrastante chiaramente con i principi generali è da ricercare nel divieto di compensazione. In particolare, le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute da esse trattenute ai lavoratori direttamente impiegati

nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

In sostanza, se tali soggetti sono a credito a titolo di IVA, IRES, etc. non possono compensare tali crediti con le ritenute operate.

L'indicato divieto, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2020, non opera nei casi in cui i citati soggetti hanno operato le ritenute a titolo di sostituto d'imposta.

Il riferimento, effettivamente concreto, riguarda, ad esempio, le ipotesi in cui i crediti derivano dall'anticipo di somme di denaro ai dipendenti per conto dello Stato, i rimborsi corrisposti a seguito dell'attività di assistenza fiscale, il conguaglio di fine anno, la cessazione dei rapporti di lavoro, i crediti derivanti dalle eccedenze di versamento delle ritenute.

Fatta eccezione per i citati crediti, tutti gli altri, ivi compresi quelli derivanti da agevolazioni, contributi assicurativi, etc. non sono compensabili.

Andrebbero chiariti i motivi per i quali, **in un momento storico in cui il quadro economico è così negativo, le imprese dovrebbero sostenere costi aggiuntivi**, anticipare delle somme, non poter compensare crediti, ricorrere addirittura la mercato di terzi per adempiere ad obblighi fiscali, non solo senza alcun contributo volto a compensare i maggiori costi sostenuti, ma addirittura con il concreto rischio di subire delle sanzioni qualora gli adempimenti non siano assolti correttamente.

Gli ulteriori dubbi

In tale contesto le stesse istruzioni dell'Agenzia non convincono sotto molteplici aspetti ove si consideri:

- l'incertezza relativa alla perimetrazione del concetto di bene strumentale;
- la nozione ampia accolta del riferimento normativo alla "manodopera";
- la portata del concetto di "prevalenza" con riferimento all'utilizzo della mano d'opera, ecc.

Come ultima considerazione, si chiarisce che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, trovano applicazione i principi della legge n. 689/1981 e non quelle del D.Lgs. n. 471/1997, trattandosi di sanzione avente natura non tributaria.

Ci scusiamo se le notizie non hanno una chiarezza tale da soddisfare i dubbi ancora in essere; augurandoci che su questo obbligo possa esserci un alleggerimento o addirittura una revisione, in caso di affidamento in appalto/sub-appalto con i requisiti indicati nelle precedente circolare e in questa, quello che vi consigliamo è di affidarsi ad aziende conosciute e attendibili, farsi rilasciare le copie degli F24 quietanzate, le lettere di assunzione e/o le comunicazioni al centro impiego del personale utilizzato, ciò per evitare di trovarsi coinvolti in casi di responsabilità solidale e al relativo regime sanzionatorio.

Studio Associato Peruzzi Triggiani Dani

Allegata: Fac-simile Richiesta Durf

FACSIMILE

All' Agenzia delle entrate

Ufficio _____

**CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI
DALL' ART. 17-BIS, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997,
N. 241**

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DI IMPOSTA	CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA IVA
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE		
DOMICILIO FISCALE		
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE
		PROV

Il sottoscritto

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE	CODICE FISCALE
COGNOME E NOME	
IN QUALITÀ DI	
del soggetto d'imposta sopra riportato	

DELEGA (compilare solo in caso di delega)

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DELEGATO	CODICE FISCALE
COGNOME E NOME	
DOMICILIO FISCALE	
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.
	COMUNE
	PROV

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
NUMERO
RILASCIATO IL
DA

CONTATTI (eventuale)
Email
Telefono

CHIEDE

(barrare la casella che interessa)

- Il rilascio del certificato di sussistenza dei requisiti di esonero di cui all'art. 17-bis, comma 5, del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, relativo al soggetto sopra identificato
- Il riesame del certificato di sussistenza dei requisiti di esonero di cui all'art. 17-bis, comma 5, del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, relativo al soggetto sopra identificato rilasciato da questo Ufficio PROT. N. _____ del _____ per i seguenti motivi:

Eventuali allegati:

Firma

Luogo e data

CERTIFICAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI ARTICOLO 17-BIS, COMMA 5
DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N.241

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018

Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per il rilascio della certificazione di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 17-bis, comma 5, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero per il riesame del certificato rilasciato .
Base giuridica	I dati personali indicati in questo modello sono trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per il rilascio della certificazione di sussistenza dei requisiti ovvero per ottenere il riesame del certificato rilasciato. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per 10 anni
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: – ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; – ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n.106.
Responsabili del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.
Responsabile Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n.106 - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. n. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it .
Consenso	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.